

Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N°5669/2025 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA R.G. N°1187/2022

Premesso che:

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, notificato all'Ente il 02/03/2022 con prot. n°24107, la Sig.ra Russo Grazia conveniva in giudizio l'Ente e la società Spazio Effe Srl, affinché il Tribunale annullasse il permesso a costruire n°7/2020 del 29/01/2020, con il quale si autorizzava un intervento di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente con modifica di destinazione d'uso e incremento del 20% del volume preesistente, rilasciato dall'Ente in favore della Spazio Effe Srl, lamentando i seguenti pregiudizi:

- 1) *“violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 5 della legge regionale della Campania n°19/2009 ss.mm.ii.. violazione e falsa applicazione della legge n°241/1990. violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della costituzione – violazione del canone di buon andamento della p.a. - eccesso di potere. inesistenza dei presupposti – sviamento – difetto istruttorio”;*
- 2) *“violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 della legge regionale della Campania n°19/2009 ss.mm.ii.. violazione dell'art. 16 delle nta del prg del comune di Giugliano in Campania. violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della costituzione - violazione del canone di buon andamento della p.a. - eccesso di potere. inesistenza dei presupposti – sviamento – difetto istruttorio”;*
- 3) *“violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 5 della legge regionale della Campania n. 19/2009 ss.mm.ii.. violazione della legge n°241/1990. violazione del D.M. n°1444/1968. violazione dell'art. 16 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Giugliano in Campania. violazione dell'art. 905 c.c.. violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della costituzione - violazione del canone di buon andamento della p.a. - eccesso di potere - inesistenza dei presupposti – sviamento – difetto istruttorio”;*

Con Decreto Sindacale n°44 del 14/03/2022 il Comune di Giugliano in Campania si costituiva in giudizio conferendo mandato *ad litem* per la difesa all'Avv. Carandente Tartaglia Immacolata;

Con lo smistamento del ricorso (prot. n°24107 del 02/03/2022) e successivi solleciti (prot. n°26414 del 8/03/2022 e n°26762 del 09/03/2022), il Servizio Avvocatura chiedeva riscontro istruttorio al Settore Pianificazione del Territorio;

Con nota prot. n°27758 del 10/03/2022 il Settore Pianificazione Territorio Edilizia inviava riscontro istruttorio, con il quale comunicava che a seguito di istruttoria interna, con nota prot. n°25872 del 07/03/2022, aveva provveduto all'annullamento in autotutela del permesso a costruire n°7/2020 del 29/01/2020, oggetto del contenzioso;

Con la sentenza n°5669/2025, pubblicata in data 28/07/2025, notificata presso l'Ente in data 29/07/2025 con prot. n°100219, relativa al giudizio R.G. n°1187/2022 proposto dalla Sig.ra Russo Grazia e dai Sigg. Pastena Michele, Antonia e Luigia, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania in accoglimento della domanda attorea, annullava il provvedimento impugnato e condannava il Comune di Giugliano in Campania e la società Spazio Effe Srl, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma complessiva di **€4.337,36** (€3.000,00 per diritti e onorari, €450,00 per spese generali al 15,00%, €138,00 per Cpa al 04,00% ed €789,36 per Iva, se dovuta, al 22,00%);

Considerato che l'Ente in quanto parte soccombente è soggetto al pagamento anche del Contributo Unificato per complessivi **€650,00** si è ritenuto opportuno proporre il riconoscimento anche di tale importo nel caso in cui ne venisse richiesto il rimborso dall'appellante.

Con nota prot. n°4044 del 12/01/2026 il servizio Contenzioso chiedeva riscontro per tramite del suo legale, Avv. D'Alterio Emanuele, alla società Spazio Effe Srl, circa l'operatività messa in atto dalla stessa a fronte della condanna in solido con l'Ente del pagamento del 50,00% di quanto statuito dalla sentenza *de qua*;

Stante la notifica ai fini dell'esecuzione della sentenza n°5669/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, e considerata la mancata risposta alla nota di richiesta riscontro sul pagamento, da parte della società Spazio Effe Srl, nelle more, salvi ed impregiudicati i diritti di *gravame* proposto dalla stessa Spazio Effe Srl, al fine di evitare azioni esecutorie in danno all'Ente con ulteriore aggravio di spesa, si ritiene opportuno di procedere al riconoscimento e alla successiva liquidazione del Debito scaturito dalla sentenza *de qua*, riservandosi di recuperare il 50,00% delle somme statuite dalla sentenza *de qua* in caso di rigetto del ricorso proposto innanzi al Consiglio di Stato;

Richiamati

- l'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs n°267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 14, 1° comma, del D.L. n°669/1996, come modificato dall'art. 147 della L. n°388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n°F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "Un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di

denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n°6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n°353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Visto il parere n°22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D.Lgs n°267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Preso atto del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n°210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n°12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n°326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n°122/PRSP/2016, n°152/2016/PAR n°29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

[...]

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Vista la scheda riepilogativa delle competenze da corrispondere ai soggetti creditori, depositata agli atti del servizio contenzioso, per un importo complessivo di **€5.027,36**, di cui: **€4.377,36** in favore della Sig.ra Russo Grazia e dei Sigg. Pastena Michele, Antonia e Luigia ed **€650,00** per il contributo unificato;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n°1 del 28/02/2024, con il quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. N°267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. N°118/2011, il Documento Unico di Programmazione (DUP) Annualità 2025-2027;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n°15 del 04/03/2025, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000 e art. 10, comma 15 del D.Lgs. n°118/2011 il Bilancio di Previsione triennale 2025-2027 redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n°118/2011;

Considerato che nel bilancio 2025/2027, annualità 2026, è previsto uno stanziamento di €800.000,00 per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

Rilevato che:

- la fattispecie integra gli estremi di cui all'art.194 del D.Lgs. n°267/00 ed in particolare quella prevista al comma 1 lettera a) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;
- il finanziamento della complessiva somma di **€5.027,36**;

Dato atto che:

- l'art.239, comma 1, lett. b) n°6, del D.Lgs. n°267/2000 dispone che l'Organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;

- l'articolo 23, comma 5, della Legge n°289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;

VISTI:

- ◆ Il vigente Statuto comunale;
- ◆ Il vigente Regolamento di contabilità;
- ◆ Il D.Lgs. 18/08/2000, n°267;

PROPONE

- **Riconoscere**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs n°267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n°5669/2025, pubblicata in data 28/07/2025, relativa al giudizio R.G. n°1187/2022 proposto dalla Sig.ra Russo Grazia e dai Sigg. Pastena Michele, Antonia e Luigia, con il quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania condannava il Comune di Giugliano in Campania e la società Spazio Effe Srl al pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva di **€4.337,36** di cui:
 1. **€4.337,36** in favore delle Sigg.re Pastena Antonia e Luigia per le spese di giudizio (€3.000,00 per diritti e onorari, €450,00 per spese generali al 15,00%, €138,00 per Cpa al 04,00% ed €789,36 per Iva, se dovuta, al 22,00%);
- **Riconoscere**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs n°267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n°5669/2025, pubblicata in data 28/07/2025, relativa al giudizio R.G. n°1187/2022 proposto dalla Sig.ra Russo Grazia e dai Sigg. Pastena Michele, Antonia e Luigia, con la quale il Comune di Giugliano in Campania in quanto parte soccombente è soggetto al pagamento del Contributo Unificato per complessivi **€650,00**;
- **Dare** atto che la complessiva somma di **€5.027,36** trova imputazione sul capitolo 11008011 del bilancio 2025/2027 -annualità 2026- denominato "finanziamento debiti fuori bilancio";
- **Rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n°267/2000;
- **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 L. n°289 del 27/12/2002.